

TRIBUNALE DI CUNEO

Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. n. 3 del 27 gennaio 2012 - con relazione particolareggiata (allegato 1)

Nell'interesse della

██████████
██████████, elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 25 presso lo studio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo (c.f. DLLNTN84H23B963Q e p.e.c. pol2sassta@pec.it), dal quale è rappresentata e difesa per delega posta a margine del presente atto (l'avvocato dichiara - ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. - di voler ricevere avviso di eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0171/1935979 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pol2sassta@pec.it),

premesso che

- la sig.ra ██████████ versa in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 6 L. 3/2012 non potendo far fronte alle obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- per le qualità personali e professionali dell'istante, la stessa non è debitrice rientrando nelle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e pertanto non fallibile;
- l'esponente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 e dunque, non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero, revoca o cessazione del piano;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

La sottoscritta sig.ra

██████████
██████████ informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 2, comma 7, D. L. 132/2014, delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento ed in ogni successivo grado e fase, anche esecutiva, l'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre atti di sequestro e provvedimenti di urgenza, procedendo alla loro esecuzione ed eseguendo tutti gli atti necessari a dare attuazione agli stessi; intimare atti di risoluzione e precetto; richiedere pignoramenti o successivi atti esecutivi, resistere ad eventuali opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi; formulare domande anche di condanna e di manleva nei confronti di qualsiasi altra parte in causa; transigere, conciliare, riscuotere e trattenere somme e rilasciare quietanza; rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia; chiamare in causa terzi; proporre domande riconvenzionali. Conferisco, inoltre, al suddetto Avvocato il potere di nominare, sostituire a sé e revocare altri Avvocati od eleggere domicilio. Atti da intendere qui soltanto esemplificativamente e non tassativamente indicati, cosicché in nessun caso si possa eccepire difetto di rappresentanza nel presente giudizio per il quale è conferita procura. Elegge a tal fine domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Dell'Aversana del foro di Cuneo, in Cuneo, Via Carlo Emanuele III n. 25. Dichiaro di essere stata informata in merito al trattamento dei dati personali e rilascia il relativo assenso previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 Cuneo, il 24 dicembre 2019

Per autentica:
avv. Antonio Dell'Aversana

Firmato Da: DELL'AVERSANA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e940ca57f7481df81f1aa28d4c88373



- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- è volontà dell'istante instaurare un procedimento ex artt. 7 e seguenti della l. n. 3/2012;
- con istanza del 03/12/2018 l'esponente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) Associazione Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo la nomina di un professionista;
- con comunicazione del 5/12/2018 la dott.ssa [REDACTED] veniva nominata quale gestore della crisi (**doc. 2**);
- successivamente con provvedimento del 6/06/2019 veniva incaricato il dott. [REDACTED] (**doc. 3**).

Tutto ciò premesso

la [REDACTED] ha predisposto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012, la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il supporto e la consulenza del dott. [REDACTED] [REDACTED] il quale ha provveduto, altresì, alla verifica ed all'attestazione del piano, nonché alla stesura della relazione particolareggiata, di cui si allega copia (cfr. **doc. 1**).

Al fine di una migliore valutazione della presente proposta, l'esponente, ritiene di esporre di seguito gli elementi rilevanti che l'hanno portata a formularla. Per maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno articolare il piano come segue:

Cause di indebitamento	Pag. 3
Situazione debitoria	Pag. 6
Atti del debitore impugnati dai creditori	Pag. 7
Patrimonio e disponibilità del debitore	Pag. 7
Composizione del nucleo familiare	Pag. 7
Elenco Spese necessarie per il sostentamento	Pag. 8



Disponibilità del debitore	Pag. 8
Proposta del piano del consumatore	Pag. 9
Conclusioni	Pag. 11
Allegati	Pag. 12

I) Cause indebitamento

I.a) Preliminarmente è bene chiarire come la maggior parte dei debiti siano imputabili alla [REDACTED] della ricorrente, sig.ra [REDACTED] della quale si provvede ad accettare l'eredità perché vi era un saldo attivo sul c/c di euro 7.000,00 e, *de contro*, si era totalmente all'oscuro delle posizioni debitorie pendenti in capo alla stessa, che, infatti, sono state notificate mesi dopo l'accettazione dell'eredità, momento in cui non era più possibile né una rinuncia, né un'accettazione beneficiata.

I.b) Causa, concorrente, all'indebitamento della [REDACTED] è il rapporto di coniugio con il sig. [REDACTED] oggi cessato.

Invero l'esponente si sposa con il sig. [REDACTED] nel 1997, e da tale matrimonio nascevano i figli [REDACTED] [REDACTED]

Tutto andava per il meglio fino al giorno 12/02/2012 allorquando l'allora marito della sig.ra [REDACTED], comunicava che la casa coniugale, a lui solo intestata, sarebbe andata all'asta a causa dei debiti da questo maturati nella sua azienda [REDACTED]

Dato ciò nel 2012 i coniugi si trasferirono con l'intero nucleo familiare presso l'abitazione di proprietà della [REDACTED] allora detenuto dalla [REDACTED] la quale, dopo un iniziale periodo di convivenza, si trasferì al piano superiore. Tale immobile venne acquistato grazie all'ausilio di un mutuo, le cui rate venivano pagate esclusivamente grazie alla pensione della [REDACTED]

Dall'avvenuto pignoramento dell'immobile di proprietà del [REDACTED] [REDACTED] iniziò un deterioramento dei rapporti tra i coniugi che portò alla



cessazione dell'*affectio coniugalis* ed alla successiva separazione, ottenuta grazie al ricorso giudiziale avanzato dalla [REDACTED] che si concluse con la sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] Tribunale di [REDACTED] (**doc. 4**) la quale poneva a carico del padre l'obbligo di versare ogni mese la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per i due figli, allora minori.

Subita la separazione, il [REDACTED] [REDACTED] oltre a non versare mai alcunché di quanto ivi previsto, smise di pagare anche le rate del finanziamento acceso per l'acquisto di un camper, dove l'esponente risultava essere garante. Onde poter pagare tale debito e provvedere ai bisogni dei minori, la [REDACTED] [REDACTED] ottenuta giudizialmente la consegna del camper di sua proprietà, provvide a vendere il veicolo targato [REDACTED] unitamente alla [REDACTED] targata [REDACTED] per complessivi Euro 32.500,00.

In quel periodo la [REDACTED] [REDACTED] risultava occupata presso l'attività della madre come coadiuvante dell'impresa familiare e percepiva un reddito pari al 49% di Euro 22.305,00 lordi nell'anno 2011 (**doc. 5**) ed Euro 10.113,00 nell'anno 2012 (**doc. 6**). Con l'apertura dei grandi centri di distribuzione l'attività familiare avente ad oggetto la vendita al pubblico di articoli di merceria ed intimo subì un grave decremento degli introiti, fino a costringere la [REDACTED] a cederla nell'ottobre 2014.

Nelle more il [REDACTED] oltre a non versare mai nulla di quanto previsto nella sentenza di separazione, non adempiva nemmeno ai giorni di visita dei minori ivi indicati, oltre a non corrispondere nulla delle spese extra - ordinarie che venivano, dunque, adempiute dalla [REDACTED]

Dalla cessazione dell'attività, pur se sempre regolarmente iscritta al centro di collocamento di [REDACTED] (**doc. 7**) la [REDACTED] non trovò mai alcun lavoro fino al gennaio 2019 quando venne assunta da [REDACTED] con una retribuzione netta pari ad Euro 420,00 (**doc. 8**). In tale periodo questa poté vivere grazie



all'esclusivo aiuto [REDACTED], nonché a quanto residuo del ricavato della vendita dei due veicoli di cui sopra.

Ad aggravare ulteriormente una già precaria condizione, nel maggio 2017 venne riscontrato una mielofibrosi alla [REDACTED] che, a seguito di un lungo calvario seguito interamente della ricorrente, figlia unica, decedette il 1 [REDACTED] privando, oltre che del proprio affetto, la [REDACTED] dell'unica fonte di reddito familiare, tant'è che questa si vide costretta ad accettare l'eredità onde reperire la liquidità presente sui conti correnti, anche al fine di pagare le spese funerarie.

Deceduta la madre, la cui pensione era utilizzata per il pagamento del mutuo acceso con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, la ricorrente non era più in grado di sostenere le rate del mutuo, come risulta anche dalla concessa moratoria (**doc. 9**).

A conclusione del proprio percorso personale con sentenza n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED] la [REDACTED] ottenne il divorzio del [REDACTED] [REDACTED] alle medesime condizioni, sempre non adempiute, della separazione (**doc. 10**).

Con la seguente proposta, la consumatrice vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale posizione debitoria.

La [REDACTED] prevede la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012 prevede per i soggetti sovraindebitati ed in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.



II) Situazione debitoria

Dalla documentazione consegnata dalla consumatrice emerge la seguente posizione debitoria riassunta nel c.d. "elenco creditori" (**doc.**

11):

CREDITORI VS MARINETTI ILDE	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE			FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSUMATORE
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
CARMAGNOLA			277,00			23,24	91,61%
KRUK ITALIA SRL (EX MPS)			18.516,59			1.553,36	91,61%
IFIS NPL SPA (EX FINDOMESTIC)			46.506,31			3.901,41	91,61%
REGIONE PIEMONTE - TASSA AUTOMOBILISTICA			812,76			68,18	91,61%
COMUNE DI CARMAGNOLA (CRESET)			185,61			15,57	91,61%
BANCA CRS		65.055,80	-		47.817,91	1.446,09	26,50% IPOTEC. E 91,61% CHIROGR
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (INPS)			7.952,68			667,15	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (C.C.I.A.A.)			213,74			17,93	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (DIR. PROV.LE TORINO)			176,26			14,79	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (CARMAGNOLA)			466,30			39,12	91,61%
PITAGORA			-			-	0%
TOTALE		- 65.055,80	75.107,25		- 47.817,91	7.746,83	

SPESE DI GIUSTIZIA	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE			FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSUMATORE
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
COMPENSO [REDACTED]	7.295,60			7.295,60			0%
[REDACTED]	9.620,86			9.620,86			0%
COMPENSO PERITO DELLA PROCEDURA	1.268,80			1.268,80			0%
FONDO RISCHI	1.500,00			1.500,00			0%
TOTALE SPESE DI GIUSTIZIA	19.685,26	-	-	19.685,26	-	-	



Tali importi si sono ricavati dalle rispettive precisazioni dei crediti ricevute da parte dei creditori (**doc. 12**).

III) Atti del debitore impugnati dai creditori

Allo stato non risultano atti impugnati dai creditori.

IV) Patrimonio e disponibilità del debitore

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare della [REDACTED] si compone di tre persone (**doc. 13**): [REDACTED] [REDACTED] entrambi ancora studenti. Nel solo mese di dicembre 2019 la [REDACTED] [REDACTED] nonostante il proseguire degli studi, ha stipulato un contratto a chiamata del quale ad oggi non ha avuto alcuna retribuzione.

Il reddito della [REDACTED] è costituito unitamente dal proprio lavoro dipendente per Euro 420,00 mensili, nonché dall'estate 2019 dell'integrazione del reddito di cittadinanza che varia di mese in mese, per un totale complessivo della retribuzione, di circa Euro 900,00 / 1.000,00 mensili.

L'esponente, inoltre, beneficia di un assegno di mantenimento dei figli a carico dell'ex coniuge, di Euro 200,00 mensili che non vengono mai versati.

Elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, come da dichiarazione sottoscritta ammontano ad Euro 800,00 circa, anche in considerazione della necessità, prossimamente, di dover sostenere l'onere di un canone di locazione (**doc. 14**) e comprendono:

- affitto;
- Vitto,



- utenze (luce, acqua, gas...);
- abbigliamento e varie;
- manutenzione autovettura e trasporti;
- spese mediche;
- altro.

Disponibilità del debitore

L'intero nucleo familiare poggia esclusivamente sull'entrate della [REDACTED] (comprensive dell'ausilio dato dal reddito di cittadinanza) e sull'aiuto che viene fornito dal compagno della stessa sig. [REDACTED] [REDACTED]

Elenco di tutti i beni del debitore

I beni di proprietà dell'istante (cfr. **doc. 11**), come risulta dalla visura catastale (**doc. 15**) e dalla visura P.R.A. (**doc. 16**) sono:

- quota del 100% degli immobili siti in [REDACTED] facenti parte di un complesso residenziale plurifamiliare e riportati al catasto Fabbricati del suddetto Comune al:

fl. [REDACTED] cat. A/2, cl. 1, 5 vani, r.c. euro 206,58;

fl. [REDACTED] cat. C/6, cl. 2, 15 mq, r.c. Euro 17,82;

- autovettura Citroen C3 tg. [REDACTED] gravata da fermo amministrativo e pertanto non circolante.

La sig.ra Marinetti è altresì titolare del conto corrente presso Banca Cassa di Risparmio di Savigliano n. [REDACTED] (**doc. 17**), e presso la Banca di Cherasco n. [REDACTED] (**doc. 18**), nonché del c/c n. [REDACTED] presso Banca Monte dei Paschi di Siena, oggi già chiuso ma aperto nei cinque anni antecedenti la presente domanda (**doc. 19**).

Non dispone di altri beni mobili e mobili registrati o di crediti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.



V) Proposta del piano del consumatore

Onde consentire il massimo soddisfacimento dei creditori, ed a comprova della meritevolezza del comportamento della ██████████ ha scelto di proporre il piano del consumatore al fine di poter soddisfare nella percentuale maggiore i creditori.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati, usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L 3/12, ossia della moratoria, sino ad un massimo di un anno dall'omologa. Ed il pagamento del 8,39 % di quelli chirografari nonché del 73,50 del creditore ipotecario, come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORI VS MARINETTI ILDE	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE			FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSUMATORE
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
CARMAGNOLA			277,00			23,24	91,61%
KRUK ITALIA SRL (EX MPS)			18.516,59			1.553,36	91,61%
IFIS NPL SPA (EX FINDOMESTIC)			46.506,31			3.901,41	91,61%
REGIONE PIEMONTE - TASSA AUTOMOBILISTICA			812,76			68,18	91,61%
COMUNE DI CARMAGNOLA (CRESET)			185,61			15,57	91,61%
BANCA CRS		65.055,80	-		47.817,91	1.446,09	26,50% IPOTEC. E 91,61% CHIROGR
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (INPS)			7.952,68			667,15	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (C.C.I.A.A.)			213,74			17,93	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (DIR. PROV.LE TORINO)			176,26			14,79	91,61%
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI (CARMAGNOLA)			466,30			39,12	91,61%
PITAGORA			-			-	0%
TOTALE		- 65.055,80	75.107,25		- 47.817,91	7.746,83	



SPESE DI GIUSTIZIA	PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	PROPOSTA DI PAGAMENTO COME DA PIANO DEL CONSUMATORE			FALCIDIA COME DA PIANO DEL CONSUMATORE
				PREDED.	PRIVILEG.	CHIROGR.	
COMPENSO [REDACTED]	7.295,60			7.295,60			0%
COMPENSO [REDACTED]	9.620,86			9.620,86			0%
COMPENSO PERITO DELLA PROCEDURA	1.268,80			1.268,80			0%
FONDO RISCHI	1.500,00			1.500,00			0%
TOTALE SPESE DI GIUSTIZIA	19.685,26	-	-	19.685,26	-	-	

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dalla debitrice per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- le spese di procedura sono pari a euro 19.685,26, di cui euro 7.295,60 per compenso del [REDACTED], Euro 9.620,86 compenso [REDACTED], Euro 1.268,80 per il compenso del perito della procedura ed Euro 1.500,00 quale fondo rischi, eventualmente da ripartirsi tra i creditori laddove non necessario all'esito della procedura;

- l'unica garanzia che può offrire la consumatrice è l'immobile di Sua proprietà, valutato Euro 87.000,00 (**doc.ti 20 e 21**) per cui vi è già la proposta di acquisto irrevocabile avanzata dal sig. [REDACTED] [REDACTED] pari ad Euro 65.250,00 pari al 75 % del valore dell'immobile (**doc. 22**) somma ricavabile nella rara ipotesi di aggiudicazione al primo tentativo di esecuzione immobiliare, quietanzata nella misura del 10 % per un totale di Euro 6.525,00 a mezzo assegno circolare n. [REDACTED] [REDACTED] sotto la condizione sospensiva dell'omologa e dell'esecuzione della presente procedura (**doc. 23**), e che, pertanto, verranno consegnati nella disponibilità dei creditori solo effettivo realizzo della procedura;

- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad euro 800,00 circa mensili (come dettagliate sopra);



sede di prima asta giudiziale (in un contesto storico ove mediamente l'aggiudicazione si ha al terzo tentativo di vendita) nonché una somma a titolo di nuova finanza che garantirebbe anche ai creditori chirografari una soddisfazione che, in caso di esecuzione, gli sarebbe certamente preclusa.

Inoltre, tale alternativa è da preferirsi anche alla liquidazione del patrimonio, infatti il piano del consumatore prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario stimato intorno al 73,50 % circa e il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari stimato all' 8,39 % circa.

De contro, la liquidazione del patrimonio - senza considerare le ulteriori spese di gestione della Procedura - prevederebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario stimato intorno al 63,35 % circa; di fatto non residuerebbe attivo da destinare ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari.

Con osservanza.

Si offrono in allegato:

doc. 1: relazione particolareggiata del [REDACTED] a firma del dott.

[REDACTED] e relativi allegati;

doc. 2: mail del [REDACTED];

doc. 3: nomina di gestore della crisi del [REDACTED] e [REDACTED];

[REDACTED];

doc. 4: sentenza n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED];

doc. 5: dichiarazione dei redditi ditta individuale [REDACTED] relativa all'anno 2011;

doc. 6: dichiarazione dei redditi ditta individuale [REDACTED] relativa all'anno 2012;

doc. 7: iscrizione Centro per l'Impiego;

doc. 8: contratto di lavoro sottoscritto;



- doc. 9:** moratoria Banca Cassa di Risparmio di Savigliano del
1 [REDACTED];
- doc. 10:** sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] Tribunale di [REDACTED];
- doc. 11:** autocertificazione sottoscritta dalla sig.ra [REDACTED] sulla
congruità dell'elenco dei crediti e dei debiti previsti nel sovra riportato
piano;
- doc. 12:** precisazioni del credito inviate dai creditori al dott. [REDACTED]
[REDACTED];
- doc. 13:** autocertificazione [REDACTED] sul proprio stato di
famiglia;
- doc. 14:** autocertificazione [REDACTED] sull'ammontare delle
spese strettamente necessarie;
- doc. 15:** visure catastali relative all'immobile di proprietà [REDACTED];
- doc. 16:** risultanze visura PRA per soggetto intestata [REDACTED];
- doc. 17:** estratto conto relativo al rapporto intestato alla [REDACTED]
[REDACTED] presso Cassa di Risparmio di Savigliano;
- doc. 18:** estratto conto relativo al rapporto intestato alla [REDACTED]
[REDACTED] presso Banca di Cherasco;
- doc. 19:** estratto conto relativo al rapporto intestato alla [REDACTED]
[REDACTED] presso [REDACTED];
- doc. 20:** perizia di parte a firma del geom. [REDACTED];
- doc. 21:** perizia di congruità valore immobile a firma [REDACTED]
[REDACTED];
- doc. 22:** proposta irrevocabile d'acquisto a firma sig. [REDACTED]
[REDACTED];
- doc. 23:** assegno circolare dell'importo di Euro [REDACTED] n. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] intestato a PROCEDURA
SOVRANINDEBITAMENTO [REDACTED];



doc. 24: assegno circolare dell'importo di Euro 10.000,00 n.
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] intestato a
PROCEDURA SOVRANINDEBITAMENTO [REDACTED]

doc. 25: autocertificazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sulla mancata
presentazione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Cuneo, li 24 dicembre 2019

Sig.ra [REDACTED]

Avv. Antonio Dell'Aversana



N. 5/2019 R.G- procedura sovrindebitamento.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da Elice Marientti
vista la documentazione depositata;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

12.3.2020 h 12.00

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima
del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del
O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo previa
omissione a cura e responsabilità del ricorrente dei dati sensibili inerenti soggetti diversi
dall'istante la cui pubblicazione non è necessaria ai fini della procedura di sovrindebitamento

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 04/01/2020

Il Giudice

dr. N.Fiorello

COMUNICATO TELENOTIZIAMENTE

IN DATA

05 GEN 2020

A.W. DEU' AVELSANA ANTONIO

IL CANCELLIERE

Stefano Bonissone

VIA PEC AU' OCU. DR DANNI A.
IL 8/01/2019

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

